CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE V - AREA AMBIENTE E SERVIZI DEMO - ANAGRAFICI
Ufficio Elettorale
Tel. 081.3900694 - 695
Pec: protocollo.stabia@asmepec.it

Elettori Fuori Sede

Con la **Legge 9 ottobre 2026, n. 180**, è istituito il voto per gli elettori fuori sede. La nuova norma consente di votare nel Comune di temporaneo domicilio per le **Elezioni Politiche** (Camera e Senato), per le **Elezioni del Parlamento Europeo** e per i **Referendum** (abrogativi e costituzionali). **Sono escluse le elezioni regionali e amministrative.**

Il voto si esprime nel Comune di domicilio temporaneo **per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio di riferimento**, previa esibizione di un valido documento di riconoscimento e dell'attestazione di ammissione.

1. Destinatari e Requisiti

Il diritto di voto fuori sede è riservato agli elettori che si trovano temporaneamente domiciliati in un **Comune situato in una Regione diversa** da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, per una delle seguenti motivazioni:

- **Studio o Lavoro**: permanenza prevista di **almeno 9 mesi,** ai sensi dell'art. 8, c. 2 e 3;

- **Cure Mediche**: permanenza presso una struttura sanitaria per **almeno 3 mesi**, inclusi i periodi di terapia nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto "fuori sede", ai sensi dell'art. 8, c. 4;

- **Caregiver Familiari**: (art. 1, c. 255, L. 205/2017) che per un periodo di **almeno 3 mesi** nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto "fuori sede", prestano attività di cura ed assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, ai sensi dell'art. 8, c. 5, primo periodo;

- **Genitori o familiari conviventi**: accompagnamento o assistenza di minori in cura presso strutture sanitarie per **almeno 3 mesi,** nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto "fuori sede", ai sensi dell'art. 8, c. 5, secondo periodo.

2. Termini e modalità di presentazione e di revoca delle domande

Le scadenze variano in base alla motivazione del domicilio:

- **Per motivi di studio o lavoro** (condizione già in essere): La domanda va presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente per le consultazioni dell'anno successivo se la durata della permanenza prevista “fuori sede” è di almeno 9 mesi;

- **Per studio o lavoro con condizioni sorte dopo il 31 dicembre**: La domanda va presentata entro 30 giorni dal realizzarsi della condizione **e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la data della consultazione;**

- **Per motivi di cura, caregiver familiari, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia in struttura fuori Regione**: La domanda deve essere presentata **non oltre il 45° giorno antecedente la data della consultazione**.

Si evidenzia, al riguardo, che l'iscrizione nell'elenco ha **durata annuale**: l'elettore che intende votare fuori sede anche nell'anno successivo deve presentare una nuova domanda nei termini.

La domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede deve essere compilata utilizzando l'apposito modulo ministeriale allegato, scaricabile anche dal sito internet: *https://dait.interno.gov.it/elezioni/notizie/domanda-di-iscrizione-nellelenco-degli-elettori-fuori-sede* e presentata **al Comune di temporaneo domicilio** inviando una mail (o pec) all’indirizzo: *protocollo.stabia@asmepec.it*

Alla richiesta dovrà essere allegato:

1. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (es. certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia e relativa durata). In alternativa, è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci.

La domanda presentata può essere revocata con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la sua presentazione.

3. Rilascio dell'Attestazione di Ammissione al Voto

- Entro il **decimo giorno antecedente** la data della consultazione, il Comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore (all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda) **l'attestazione di ammissione al voto**, con l'indicazione della sezione e dell'indirizzo presso cui recarsi a votare.

In caso di mancato possesso dei requisiti, il Comune darà tempestiva comunicazione di non ammissione, consentendo all'elettore di votare nel Comune di residenza.